

Comune di Toscolano Maderno

(Provincia di Brescia)

CAPITOLATO D'ONERI

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE DELL'ENTE, IVI COMPRESSE QUELLE DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL C.D.S. NONCHÉ LE ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE.

CIG. 7622828CA7

Art. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il presente capitolato speciale regola i rapporti del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extra-tributarie e patrimoniali del Comune di Toscolano Maderno, ivi comprese quelle derivanti da violazioni al C.d.s. nonché le altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale.

La riscossione coattiva riguarda le somme non pagate derivanti da qualsiasi atto. La gestione del servizio è affidata in concessione, ad aggio.

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti il servizio risultanti dal regolamento comunale disciplinante le entrate oggetto di concessione.

Il Comune trasferisce al concessionario dei servizi le potestà pubbliche relative alla gestione dei servizi stessi, alle condizioni e secondo le modalità previste dalle vigenti norme e dal presente capitolato. Il concessionario è tenuto ad attenersi tassativamente alle norme riportate nel presente capitolato.

Per la tipologia del servizio, non sono stati conteggiati i costi relativi alla sicurezza in quanto, trattandosi di servizio di natura intellettuale ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008, aggiornato dal D.Lgs. 106/2009, si tratta di attività esentata dall'applicazione del DUVRI.

Art. 2 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento dei servizi avrà inizio a far data dalla stipula del contratto per una durata di anni 3 (tre), 2019/2020/2021, con la possibilità da parte del comune, a suo insindacabile giudizio, di prorogare il servizio una sola volta per la stessa durata.

Art. 3 - SERVIZI MINIMI RICHIESTI

L'aggiudicatario dovrà assicurare, sulla base della lista di carico approvata dalla Stazione Appaltante, la predisposizione e l'invio delle ingiunzioni fiscali e degli atti previsti della vigente normativa in tema di riscossione coattiva delle entrate.

Il Concessionario procederà, dopo una fase iniziale di reperimento materiale e di caricamento su procedura informatica, alle seguenti **fasi minime di lavorazione:**

FASE STRAGIUDIZIALE

- Stampa e spedizione della comunicazione di 'DIFFIDA E MESSA IN MORA' con posta prioritaria o di 'RICHIESTA FORMALE DI PAGAMENTO' con raccomandata AR qualora sia necessario dare data certa al credito
- Invio accertamento mancato pagamento (Tari), a specifica richiesta dell'Ente

- Call Center informativo
- Gestione delle comunicazioni tornate al mittente, con eventuale ricerca anagrafica o rintraccio

FASE COATTIVA

- Emissione di INGIUNZIONE FISCALE
- Gestione delle notifiche
- Per crediti inferiori a € 1.000,00 sulla base delle ultime disposizioni normative, verrà inviato, per le ingiunzioni non pagate, un sollecito per posta ordinaria
- Eventuale Phone collection

FERMO AMMINISTRATIVO (art.86 del D.P.R. 602/73)

- Visura PRA
- Invio della Comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo
- Iscrizione del Fermo Amministrativo

INVIO INTIMAZIONE DI PAGAMENTO (art.50 del D.P.R. 602/73)

PROCEDURA IMMOBILIARE (art.76 e seguenti del D.P.R. 602/73)

- Visure Immobiliari
- Iscrizione di ipoteca Giudiziale
- Invio comunicazione di avvenuta iscrizione di Ipoteca Giudiziale
- Pignoramenti immobiliari

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (art.72 bis e seguenti del D.P.R. 602/73)

- Ricerca datore di lavoro
- Verifica contratti di locazione e/o possesso di crediti di natura bancaria
- Invio dichiarazione stragiudiziale

- Invio atto di pignoramento

Il concessionario dovrà procedere con la lavorazione di tutti gli atti consegnati dall'Ente entro la fine contrattuale, portando a compimento l'attività di recupero in corso anche dopo tale data.

Ogni atto inviato dovrà essere corredato di bollettino di versamento intestato al Concessionario.

La ditta affidataria dovrà inoltre acquisire ed informatizzare tutti i dati riportati sui bollettini di versamento e dovrà provvedere alla trasmissione alla Stazione Appaltante del rendiconto e di tutte le informazioni relative alle riscossioni (dati analitici e sintetici).

L'invio agli utenti delle ingiunzioni, preavvisi ed avvisi di fermo, intimazioni di pagamento, atti di natura esecutiva ecc.) saranno resi noti agli utenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Inoltre, la ditta affidataria gestirà per l'Ente le fasi cautelari ed esecutive per le quali sarà retribuita sulla base dei compensi previsti dalla Tabella Ministeriale dei rimborsi spese relativi alle procedure esecutive (G.U. 6/2/2001).

Art. 4 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

Oltre alle incombenze previste, l'affidatario dovrà:

- a) Svolgere tutte le attività affidategli con propri capitali, mezzi, personale e con organizzazione a proprio rischio;
- b) Nell'ambito dell'autonomia organizzativa, predisporre e svolgere ogni attività ritenuta necessaria per conseguire i migliori risultati possibili;
- c) Osservare e rispettare le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché deliberazioni e determinazioni assunte dagli organi istituzionali della Stazione Appaltante;
- d) Osservare e rispettare le modifiche o le innovazioni legislative che nel periodo contrattuale interverranno;
- e) Improntare la propria attività a principi di efficacia, efficienza, economicità, semplificazione, trasparenza e buon andamento;
- f) Designare un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale ai sensi delle vigenti normative;
- g) Adottare misure atte al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. L'affidatario sarà inoltre tenuto ad adottare, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.e.i., le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'ambito dello svolgimento del servizio;

- h) Impiegare personale adeguatamente formato, qualificato e comunque qualitativamente idoneo allo svolgimento dell'incarico; dovrà inoltre essere quantitativamente sufficiente a garantire la gestione delle attività oggetto della presente gara;
- i) Sostenere il costo del proprio personale necessario per l'espletamento dell'attività e della relativa formazione;
- j) Rendere conto, attraverso la redazione di un Report Tecnico - Contabile, delle proprie attività fornendo trimestralmente agli uffici comunali competenti, anche su supporto informatico, le risultanze dell'attività di gestione e riscossione;
- k) Rendicontare gli incassi derivanti dalla riscossione, con contestuale fatturazione del compenso.

Art. 5 - OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante s'impegna a:

- a) Consegnare all'affidatario del servizio, con apposito verbale, le banche dati occorrenti per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato e qualsiasi elemento, notizia e dato in suo possesso o sua disponibilità, necessario o anche solo utile all'espletamento del servizio;
- b) Favorire l'esecuzione delle attività in ogni forma, non esclusa la dovuta informazione ai cittadini dell'affidamento in corso;
- c) Concordare con l'affidatario tutte le attività da espletare;
- d) Incaricare un proprio responsabile della vigilanza sull'attività dell'affidatario ai fini dell'applicazione delle prescrizioni contenute nel presente capitolato;
- e) Provvedere su richiesta dell'affidatario all'attivazione di ogni utile collegamento telematico o banca dati on-line ed a consentirne illimitatamente l'accesso;
- f) Creare, mediante apposita procedura e modulistica, un accesso al SIATEL intestato all'aggiudicatario;
- g) Sostenere le spese necessarie relative all'attivazione dei collegamenti telematici occorrenti per la gestione delle attività affidate e di tutte le spese per il mantenimento degli stessi per tutta la durata contrattuale

Art. 6 - CORRISPETTIVO E RIMBORSI - RIVERSAMENTI

Il corrispettivo dell'affidamento del servizio è costituito dai compensi di aggiudicazione risultanti dal presente Capitolato e dal Bando e Disciplinare di gara.

Il servizio viene compensato ad aggio.

Detto aggio, al netto degli oneri fiscali, è rapportato all'ammontare lordo complessivamente incassato a fronte dei pagamenti dei contribuenti inseriti nelle liste di riscossione consegnate dal Comune al concessionario. L'aggio verrà calcolato sulle somme effettivamente versate dai contribuenti, e dovrà essere fatturato al Comune con le aliquote Iva previste dalla vigente legislazione.

Al Concessionario, oltre all'aggio risultante dall'offerta economica proposta, spetterà un importo fisso di euro 8,00, non soggetto a ribasso, per ogni pratica gestita - **intesa ad anagrafica** - (il fisso si considera unico e totale a pratica, comprendente sia la fase stragiudiziale che quella coattiva. Tali importi saranno posti a carico del debitore secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il Comune corrisponderà inoltre al Concessionario un importo fisso di 5,00 €, non soggetto a ribasso, per ogni ricerca anagrafica effettuata e documentata e autorizzata dall'amministrazione comunale.

Le ricerche anagrafiche sono effettuate, di norma, dal Comune. Eventuali ricerche da effettuarsi direttamente dalla ditta dovranno essere preventivamente indicate in apposita richiesta, ed effettuate dalla ditta solo previa autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale.

Il Concessionario provvederà a versare le somme riscosse alla Stazione Appaltante, al netto delle proprie competenze e delle spese anticipate, a scadenze mensili posticipate, entro la prima decade di ogni mese.

Contestualmente dovrà essere presentata fatturazione del compenso spettante che potrà essere dedotto dalle riscossioni effettuate.

Le spese postali saranno anticipate dall'aggiudicatario in nome e per conto dell'Ente con costo a carico dell'Ente stesso e riaddebitate al contribuente unitamente alle spese di procedura.

Al Concessionario spetteranno inoltre le spese di cui all'art. 17 D.Lgs. n. 112/99, come modificato dal D.Lgs. n. 159/2015, e della tabella pubblicata in G.U. 06/02/2001. Tali spese saranno a carico del contribuente in caso di esito positivo e poste a carico del Comune a seguito del discarico per inesigibilità.

Detti corrispettivi rimangono invariati per tutta la durata del contratto.

I corrispettivi come sopra indicati remunereranno qualsiasi spesa e costi di gestione da parte del concessionario. I servizi ed i costi anticipati saranno addebitati a prestazione avvenuta, previa fatturazione e corrisposti a deduzione delle somme da riversare

I versamenti saranno incassati su conto corrente dedicato intestato al Concessionario, che provvederà a rendicontare e riversare gli stessi, al netto delle competenze e delle spese anticipate, con cadenza mensile posticipata entro il 10 del mese successivo.

Il concessionario dovrà inviare mensilmente al Comune un report con la lista degli incassi pervenuti, dalla quale il Comune potrà estrapolare le informazioni relative a quali contribuenti hanno pagato e alle somme effettivamente riscosse.

In aggiunta al report di cui al precedente punto, il concessionario dovrà inviare contestualmente al Comune un prospetto dal quale evincere le modalità di determinazione del compenso che il concessionario avrà maturato nel mese per l'attività di riscossione.

Entro lo stesso termine del decimo giorno successivo, il concessionario dovrà riversare sul conto corrente del Comune le somme incassate divise per ogni singolo tributo o provento specificando nella causale la tipologia di tributo o provento, al netto del compenso maturato per l'attività di riscossione, come dettagliato precisamente nel report di cui sopra. Il concessionario dovrà contestualmente inviare al Comune la regolare fattura quietanzata.

Art. 7 - PERSONALE

Il personale dell'affidatario impiegato per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'affidatario medesimo. La società affidataria dovrà disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento delle attività, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti. Inoltre dovrà provvedere, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite, tenendone del tutto indenne e sollevato la Stazione Appaltante. La società affidataria, nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa vigente.

La Stazione Appaltante rimane completamente estranea ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra la società affidataria ed il personale. Nessun diritto potrà essere fatto valere verso la Stazione Appaltante se non previsto da disposizioni di legge.

Art. 8 - RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO

L'affidatario ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non potranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento dell'affidamento. Deve essere inoltre garantita l'integrale osservanza del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di protezione dei dati personali. In caso di

acclarata responsabilità personale dipendente per violazione degli obblighi imposti dal presente articolo, l'affidatario è tenuto ad adottare i provvedimenti consequenziali, compreso l'allontanamento dell'operatore che è venuto meno all'obbligo della riservatezza, fatta salva la possibilità della Stazione Appaltante di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie.

Art. 9 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Qualora, nel corso del periodo contrattualizzato, la Stazione Appaltante ritenesse di richiedere all'affidatario ulteriori prestazioni aggiuntive o complementari a quelle oggetto del presente appalto, verranno concordate le pattuizioni del caso con apposito atto.

Art. 10 - VIGILANZA E CONTROLLI

La Stazione Appaltante si riserva di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento del servizio, in modo da accertare che le attività svolte, siano conformi alle disposizioni normative ed alle condizioni contrattuali.

La società affidataria è tenuta:

- a) A sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che la Stazione Appaltante riterrà opportuno eseguire;
- b) Fornire alla Stazione Appaltante tutte le notizie ed i dati che le saranno richiesti, nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

La Stazione Appaltante ha il potere di procedere, a mezzo dei propri uffici, ad ogni forma di controllo e di esame degli atti d'ufficio. La società affidataria dovrà tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno. Per detti controlli la società affidataria dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta presso i suoi uffici.

Eventuali contestazioni dovranno essere notificate all'affidatario mediante lettera raccomandata A.R. nella quale dovranno essere elencate analiticamente le motivazioni degli eventuali rilievi mossi. Il riscontro delle contestazioni deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata.

Art. 11 - PENALI

In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d'oneri e dalle disposizioni vigenti, al concessionario possono essere inflitte penali, determinate con

provvedimento dirigenziale, a discrezione del Comune, che vanno da un minimo di 100,00 € fino ad un massimo del 20 % del deposito cauzionale.

Per ogni altra fattispecie non contemplata la penale verrà determinata dal dirigente preposto, nei limiti di cui al precedente comma 1 °.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale la ditta concessionaria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione medesima.

In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, potrà richiedere al concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50 % per rimborso di oneri di carattere generale.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione.

Qualora il concessionario non proceda al pagamento, il Comune si rivarrà sulla cauzione.

Art. 12 - DIRETTIVE COMUNALI

L'Ente controllerà le attività dell'affidatario attraverso un proprio responsabile quale figura di collegamento e raccordo tra l'Ente e l'aggiudicatario, con funzione di supervisione e controllo sul puntuale adempimento da parte di quest'ultimo degli obblighi contrattuali. Il responsabile, sulla base delle risultanze dell'attività di supervisione e controllo, segnalerà gli esiti dei controlli al responsabile di area competente e, di concerto con quest'ultimo, potrà dare alla società direttive e istruzioni, ferma restando la piena autonomia di quest'ultima nell'organizzare l'intero servizio secondo i propri programmi imprenditoriali e i propri criteri gestionali.

Art. 13 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato cedere o attribuire ad altri soggetti la concessione nella forma di subappalto, anche in forma parziale.

Si specifica, a riguardo, che le attività di stampa e postalizzazione degli atti non sono da considerarsi subappalto.

E' vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, a pena di nullità. Qualsiasi atto diretto a nascondere l'eventuale cessione fa sorgere in capo all'Ente il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziari, salvo richiesta di risarcimento danni.

Art. 14 - PROTOCOLLO D'INTESA – OBBLIGHI DI CONDOTTA

Tra l'affidatario e la Stazione Appaltante potrà essere sottoscritto un apposito protocollo d'intesa con lo scopo di chiarire ed approfondire al meglio gli aspetti tecnico-organizzativi e gestionali dei servizi affidati.

L'Appaltatore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato da questo ente, disponibile sul sito internet www.comune.toscolanomaderno.bs.it, e che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto. In caso di violazione di taluni degli obblighi, il funzionario competente, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto istaurato, provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del funzionario del settore competente, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni, anche all'immagine.”

Art. 15 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese in misura fissa di cui all'art. 40 del T.U. n. 131/1986 e s.m.e.i. (imposte, tasse, bolli, diritti, ecc.) e quant'altro dovuto in dipendenza del contratto da stipulare.

Art. 16 - CAUSE DI RISOLUZIONE

Il contratto potrà essere risolto anticipatamente, con motivata deliberazione della xxx, nel caso di continue irregolarità o abusi verificatisi nell'espletamento del servizio, previa contestazione delle inadempienze alla società affidataria ed assegnazione alla stessa di un termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni. La Stazione Appaltante si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni imputabili a colpe della ditta affidataria. Tutte le clausole contenute nel presente capitolato sono ritenute essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre la risoluzione del contratto stesso, previa diffida scritta. La Stazione Appaltante può risolvere il contratto senza formalità alcuna quando si contravvenga ad una delle clausole contrattuali e nei seguenti casi:

- a) Decadenza dalla gestione nei casi previsti dall'art. 13 del D.M. Finanze n. 289/2000, ossia la cancellazione dall'Albo ai sensi dell'art. 11 del D.M. Finanze n. 289/2000;
- b) Mancato inizio del servizio alla data fissata;
- c) Inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri;

- d) Mancata presentazione della cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
- e) Gravi abusi o irregolarità nella gestione;
- f) Cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc., a carico della ditta affidataria;
- g) Sospensione o abbandono del servizio;
- h) Violazione del divieto di cessione del contratto;
- i) Inosservanza delle leggi vigenti in materia e successive modifiche, nel corso del contratto.

Ove nel corso del contratto fossero emanate norme legislative o regolamentari comunali che determinano l'abolizione delle entrate oggetto dell'appalto, la ditta appaltatrice continuerà la gestione di altre imposte comunali agli stessi patti e condizioni. Qualora, invece, tali provvedimenti dovessero determinare la riduzione degli incassi di una delle entrate oltre il venti per cento rispetto a quelli indicati nel Bando e Disciplinare di gara, anche qualora fossero determinate da disposizioni regolamentari e di legge, le condizioni economiche saranno rinegoziate mediante accordo fra le parti.

Art. 17 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA CONTRATTUALE

Alla scadenza contrattuale, la società concessionaria, con salvaguardia dei termini prescrizionali, dovrà continuare la gestione di tutte le attività residuali oggetto del contratto, riferita agli anni di propria competenza, fino alla conclusione di ogni attività connessa e conseguente.

Art. 18 - PROCEDURA DI GARA

L'appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta prevista dall'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del sopracitato provvedimento, valutabile in base ai seguenti elementi:

- a) Offerta progettuale: fino ad un massimo di 80 punti;
- b) Offerta economica: fino ad un massimo di 20 punti.

Il progetto tecnico dovrà indicare in maniera esauriente le modalità di gestione e di organizzazione delle attività oggetto della gara di appalto. Saranno valutate anche le proposte migliorative ed innovative rispetto alla gestione tradizionale delle attività suddette. I punteggi a disposizione per l'offerta progettuale e per l'offerta economica saranno attribuiti in base ai parametri di valutazione meglio dettagliati nel Bando e Disciplinare di gara al quale si fa rinvio. La Commissione di aggiudicazione, nominata ai sensi dell'art.

77 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i, si occuperà di valutare le offerte. In tema di Commissione di Aggiudicazione, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, si applica quanto previsto ex art. 216, comma 12 °, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i (Disposizioni transitorie e di coordinamento).

Al fine di perseguire l'interesse pubblico a forniture di elevata qualità, è stabilita una soglia di sbarramento secondo le Linee Guida ANAC n. 2/2016 (delibera 1005 del 21/09/2016): per essere ammessi alla successiva fase di valutazione delle offerte economiche i concorrenti dovranno ottenere nella valutazione dei criteri qualitativi un punteggio totale di almeno 55. Il mancato raggiungimento della soglia di sbarramento comporta la non ammissione alla fase successiva di valutazione delle offerte.

La ditta concorrente che otterrà il punteggio globalmente più alto, sarà considerata aggiudicataria del servizio, purché tale offerta sia ritenuta valida ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i L'Ente appaltante si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua dalla Commissione giudicatrice. A parità di punteggio, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio all'offerta tecnica. Qualora anche tali punteggi siano paritari, si procederà mediante sorteggio.

L'Ente appaltante, infine, a suo insindacabile giudizio e discrezionalità, si riserva di sospendere, revocare o annullare la gara in qualsiasi fase di svolgimento della stessa, anche di non procedere all'assegnazione della gara, senza che per questo il partecipante possa avanzare alcuna pretesa, accampare diritti, pretendere risarcimenti e rimborsi spesa od altro.

Si precisa che quanto proposto e indicato nel progetto tecnico presentato dall'aggiudicatario costituirà parte integrante dello svolgimento del servizio e pertanto sarà ritenuto parte integrante del presente capitolato.

Art. 19 - GARANZIE

La società affidataria, a garanzia degli obblighi contrattuali e patrimoniali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i, è tenuta a prestare apposita garanzia provvisoria in favore della Stazione Appaltante, a corredo dell'offerta, pari al 2 % (due percento) del valore stimato dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art. 35, comma 4 °, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i

La garanzia può essere prestata, a scelta dell'offerente, negli esatti termini definiti, a pena di esclusione, dal sopraccitato art. 93, cui si rinvia.

La garanzia deve, a pena di esclusione:

- a) Prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1.957, comma 2 °, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- b) Avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'offerta deve altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La cauzione definitiva, determinata ai sensi del predetto art. 103, è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 % per gli operatori economici che si trovino nella situazione di cui all'art. 93, comma 7 °, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 %, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o del 20 % per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

La cauzione sarà restituita al momento della sottoscrizione del verbale di chiusura delle attività concesse in appalto, previa consegna della banca dati aggiornata nel corso del contratto come previsto negli articoli precedenti del presente capitolato e di tutta la documentazione a supporto della stessa.

Art. 20 - OFFERTA ECONOMICA

La ditta partecipante alla gara dovrà indicare il ribasso percentuale che intende offrire sul compenso posto a base dei servizi affidati. Il ribasso percentuale dovrà essere espresso in cifre ed in lettere e dovrà indicare solo due cifre decimali; in caso di discordanza tra i due valori, la Commissione considererà prevalente il ribasso più vantaggioso. Per la materiale redazione dell'offerta economica valgono le prescrizioni indicate nel Bando e Disciplinare di gara, cui si fa rinvio.

Art. 21- CONTRATTO

Il Comune di Toscolano Maderno, ai sensi del comma 13 dell'art. 1 del Decreto Legge n.95/2012 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, ha diritto di recedere dal contratto, previa formale

comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488".

Se, allo scadere del termine naturale previsto dall'appalto, la Stazione Appaltante non avrà ancora provveduto ad affidare il servizio per il periodo successivo, l'appaltatore sarà obbligato a continuarlo per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, agli stessi patti e condizioni vigenti dalla data di scadenza su richiesta della Stazione Appaltante a mezzo lettera raccomandata.

Art. 22 – CONFLITTO DI INTERESSI

Il Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazione, neanche potenziale di conflitto di interesse con il Comune di Toscolano Maderno e si impegna a comunicare la necessità di astenersi qualora le decisioni o le attività da assumere possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il sottoscritto segnalerà inoltre in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza che impongono la sua astensione.

Art. 23- FONTE DI FINANZIAMENTO

L'appalto è finanziato con gli incassi derivanti all'Ente dalle riscossioni oggetto dal presente capitolato.

Art. 24 - DISPOSIZIONE DI RINVIO

Per quanto non previsto e considerato nel presente Capitolato si fa espresso rinvio al Bando e Disciplinare di gara, nonché alle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici di servizi.

ART. 25 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali forniti all'Amministrazione in occasione del presente atto hanno natura obbligatoria, pertanto la loro mancanza comporta l'impossibilità, da parte dell'Ente, di concludere il procedimento in corso.

La finalità del trattamento è diretta alla sottoscrizione di un contratto per l'esecuzione del contratto di concessione in oggetto.

I dati giudiziari forniti all'Amministrazione sono richiesti per la verifica dell'insussistenza di condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 120 e ss della L. 689/81.

Il trattamento di detti dati consisterà nella loro consultazione, archiviazione cartacea per il tempo strettamente necessario al compimento della procedura amministrativa in corso, nonché loro restituzione a seguito di aggiudicazione definitiva.

Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi informatici e comprenderanno le operazioni di registrazione e archiviazione sia cartacee che informatiche.

Il titolare del trattamento è il Comune di Toscolano Maderno, il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dei Servizi Finanziari, gli incaricati del trattamento sono: il personale dell'Ufficio Tributi, il personale dell'Ufficio Ragioneria e il personale dell'Ufficio Protocollo Generale.

I dati personali forniti saranno oggetto di diffusione in quanto contenuti nella determinazione che verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Toscolano Maderno.

L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.e.i.

Art. 26 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto che non siano attratte dalla giurisdizione amministrativa, le parti dovranno adoperarsi per una composizione in via amichevole. Ove entro il termine di 30 giorni dall'insorgenza della controversia il tentativo di composizione amichevole restasse senza esito e non fosse possibile, la controversia sarà rimessa al foro *ex lege* competente in applicazione degli artt. 5 e ss. del c.p.c..

ART. 27. - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta appaltatrice dovrà dichiarare l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 o come modificata dalla Legge n. 187/2010.

ART. 28 - RINVIO

Nessuna clausola contrattuale, in contrasto al presente capitolato avrà efficacia se non approvata dal Comune, previa comunicazione scritta al concessionario che potrà chiedere la revisione delle condizioni che hanno formato oggetto della concessione in appalto ove aggravanti gli obblighi di capitolato. Le presenti norme, parte essenziale della concessione, dovranno essere controfirmate in ogni pagina per accettazione. Per tutto quanto non previsto dal presente atto, valgono le norme del Codice Civile, dei Regolamenti comunali, in quanto applicabili, e del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.e.i.

Letto, confermato e sottoscritto.